

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 288

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

Istituzione della «Lotteria internazionale di Napoli»,
collegata alla festa di Piedigrotta

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dei programmi di recupero ed utilizzo dei beni culturali di Napoli - che come noto hanno riscosso un successo inaspettato, con una partecipazione dei cittadini ben superiore alla più ottimista previsione - riteniamo opportuno ripresentare un disegno di legge proposto sin dal 1989 (atto Senato n. 1840 della X Legislatura). La istituzione della «Lotteria internazionale di Napoli» rappresenta uno degli strumenti più adatti per procurare i fondi necessari al rilancio del ruolo di Napoli, come città d'arte e di cultura.

La festa di Piedigrotta rappresenta per Napoli un momento di autentica partecipazione popolare e di piena estrinsecazione della cultura e delle tradizioni del popolo partenopeo.

In particolare la sfilata di carri addobbati con caratteristici personaggi in costume rievoca le innovazioni più tipiche di una napoletanità che è in se stessa capace di attrarre folle di turisti interessati alle tradizioni, alla musica, alle canzoni, alla danza, alle mostre, alle proiezioni, ai banchetti, ossia a tutto ciò che è festa nel senso più nobile e più pieno della parola.

Nella festa di Piedigrotta emerge la Napoli orgogliosa del suo passato, viva nel presente, operosa ed attiva per il futuro.

La festa di Piedigrotta è l'autentica antesignana dei vari carnevali italiani e non può quindi essere cancellata oppure abbandonata ad iniziative di singoli cittadini.

Ecco perchè è necessario che lo Stato ed il comune di Napoli, ossia la mano pubblica (che deve essere tutrice del bene pubblico), si adoperino a salvaguardare il cuore gioioso di Napoli.

La festa di Piedigrotta può e deve ritornare a rappresentare per Napoli ed i napoletani la lieta occasione in cui generazioni

diverse colloquiano apertamente e pulitamente.

Questa festa ha infatti così radicate tradizioni antiche e popolari perchè non ha mai avuto aspetti immorali oppure pericolosi, nè presenta caratteri idonei a propagandare azioni parassitarie.

Anzi, in tempi come questi, il cui ritmo imperante presenta aspetti tanto convulsi e disaggreganti, la festa di Piedigrotta è il luogo a cui i napoletanti possono e debbono ricorrere per condividere la gioia di stare «insieme», riscoprendo e gustando il fascino della città, delle piazze, dei monumenti e degli edifici antichi.

Ecco perchè si ritiene che gli utili della lotteria che si intende istituire vadano ripartiti per un terzo a tale festa e per gli altri due terzi alla valorizzazione appunto dei beni artistici e culturali napoletani, oggi nel più completo abbandono e degrado.

Basti considerare - per rendersi pienamente conto delle drammatiche condizioni in cui versano i beni culturali napoletani - il limitato accesso ad importantissimi musei, quali quello nazionale di Palazzo Reale, quelli di Castel Sant'Elmo e di Capodimonte, per tacere di altri, quali quelli di Villa Pignatelli e di San Martino ed il Museo Duca di Martina della Villa Floridiana.

È indispensabile in proposito permettere a tutti la fruizione di beni culturali di altissimo valore.

Altrettanto, dovere della pubblica Amministrazione è tutelare pienamente tali beni quasi sempre vittime del tempo (e talora di ladri).

Va infatti rilanciato un serio progetto per l'apertura al pubblico di un inestimabile patrimonio storico-culturale e di ricchezze archeologiche di altissimo valore.

Tutto ciò naturalmente nel quadro di una efficace politica di rivalutazione del centro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

storico e del centro antico come ha dimostrato la manifestazione «Napoli porte aperte» del marzo 1994, che ha registrato ben un milione di presenze.

A queste e ad altre iniziative tendenti agli stessi scopi vanno pertanto destinati i due terzi degli utili della lotteria.

Collegando inoltre la «Lotteria internazionale di Napoli» alla festa di Piedigrotta s'intende ripristinare e valorizzare giustamente una manifestazione di livello internazionale (la cui tipicità, o meglio unicità, la rende culturalmente insopprimibile).

Celebrata in tutto il mondo per le sue bellezze naturali da grandi poeti e grandi

scrittori, famosa per l'ospitalità della sua gente e ricordata con nostalgia dai suoi figli emigrati all'estero e da quanti l'hanno visitata, Napoli ha certamente bisogno - e di ciò ne sono ben consci i proponenti - di interventi radicali per la valorizzazione dell'arte e della cultura, per la promozione turistica e per la improrogabile salvaguardia ambientale.

Eppure tale giusta constatazione di fondo non deve impedirci di vedere come ogni tentativo che marci nella stessa direzione vada assolutamente intrapreso e pertanto confidiamo che la presente proposta abbia la più rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A partire dall'anno 1995, è autorizzata l'effettuazione di una lotteria internazionale annuale denominata «Lotteria internazionale di Napoli».

2. Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, alla «Lotteria internazionale di Napoli» si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. La «Lotteria internazionale di Napoli» è collegata con la «Festa di Piedigrotta», che è caratterizzata dalla sfilata di carri addobbati.

2. Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Napoli e sono destinati per un terzo allo svolgimento ed alla valorizzazione della «Festa di Piedigrotta» e per gli altri due terzi ad opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nella città di Napoli.

Art. 3.

1. I biglietti della «Lotteria internazionale di Napoli» possono essere venduti anche all'estero, negli Stati europei ed extraeuropei, nel rispetto delle norme vigenti dello Stato straniero. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro delle finanze alla distribuzione all'estero dei biglietti della «Lotteria internazionale di Napoli».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

